

CONVENZIONE
per la gestione delle risorse
ai sensi della Deliberazione di Giunta
e ripartita ai sensi del relativo bando
in forma di STRUMENTO IBRIDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE

TRA

La Camera di commercio di..... (C. F. n.), rappresentata dal Presidente, nato a, domiciliato ai fini del presente atto a presso la sede di

E

..... (C.F. n.), di seguito denominato "Confidi", rappresentato dal legale rappresentante, nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Confidi in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizione generali

1. La presente convenzione disciplina criteri modalità e condizioni dei finanziamenti di cui alla Delibera di giunta
2. Considerato che il finanziamento disciplinato dalla presente convenzione ricapitalizzando i confidi, favorisce un più efficiente accesso al credito per le PMI, i Confidi si impegnano a sostenere l'accesso al credito delle PMI; la Camera di commercio di si riserva di disciplinare con successivo provvedimento le modalità di monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia.....

Art. 2

Procedura di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento viene effettuata dalla Camera di commercio di entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 3

Perfezionamento del finanziamento

1. Il finanziamento si intende perfezionato il giorno dell'erogazione della quota spettante come da piano di riparto definito dalla determinazione

Art. 4

Scadenza

1. Il finanziamento ha durata di 10 (dieci) anni. La scadenza è fissata per il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione decorsi 10 anni dalla data del perfezionamento.

Art. 5

Interessi sul finanziamento

1. Sulle consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare successivo.
2. Gli interessi, come sopra determinati, sono capitalizzati ed accreditati alla somme rivenienti dal finanziamento.
3. Le consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio- sulla base del disposto di cui all'art. 6 - nonché incrementato dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al precedente comma 2.

Art. 6 Subordinazione del prestito

1. Il prestito è subordinato quale strumento ibrido di patrimonializzazione ai sensi del Capitolo V, Parte prima, Sez. II, Allegato A, Circ. Banca Italia 216/96 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di liquidazione volontaria del Confidi ovvero nel caso in cui il Confidi sia sottoposto a procedura concorsuale il finanziamento sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.
2. Le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi fino al X per cento sono assorbite interamente dal capitale versato, dalle riserve e dai fondi che compongono il patrimonio netto del Confidi.
3. In caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato, dalle riserve e dei fondi che compongono il patrimonio netto del Confidi al di sotto del X per cento, le somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento e dai relativi interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite nella misura necessaria a mantenere il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sopra del livello citato.
4. Nel caso in cui il Confidi utilizzi più di un prestito subordinato al fine del mantenimento del coefficiente patrimoniale di vigilanza è tenuto a utilizzare il prestito oggetto della presente convenzione in misura proporzionale rispetto alle altre linee in essere. Tale utilizzo proporzionale dovrà essere evidenziato nella dichiarazione di cui al comma due dell'art. 11.

Art. 7 Sospensione degli interessi sul finanziamento

1. L'obbligo della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5 è sospeso se per effetto di perdite di bilancio il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi si riduce al di sotto del livello di cui all'art. 6. Tale obbligo riprende a decorrere se per effetto di avanzi di gestione e/o eventuali nuovi versamenti di capitale sociale, l'utilizzo delle somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento non sia più necessario per mantenere il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi al di sopra del livello di cui all'art. 6.
2. L'obbligo della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5 è altresì sospeso qualora il consiglio di amministrazione del Confidi mutuatario comunichi alla Camera di commercio di secondo le modalità di cui al successivo art. 11, che dalla situazione annuale dei conti del Confidi non risultino avanzi di gestione.

Art. 8 Modalità di rimborso del prestito

1. Il finanziamento verrà rimborsato alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale sottoscritto, decurtato delle somme utilizzate a copertura delle perdite aziendali, sulla base della subordinazione di cui all'art. 6 ed incrementato per effetto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5 e degli accantonamenti di cui all'art. 6.
2. Per i confidi iscritti all'art. 107 del TUB il rimborso alla scadenza è subordinato al preventivo ottenimento del consenso da parte della Banca d'Italia.
3. Il Confidi farà richiesta di tale consenso in tempo utile e, nell'ipotesi in cui non dovesse essere concesso, sulle somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento continueranno a maturare interessi ai sensi dell'art. 5 e il Confidi sarà tenuto a richiedere nuovamente alla Banca d'Italia, di sei mesi in sei mesi, il consenso al rimborso del finanziamento.

Art. 9
Rimborso anticipato

1. Non è previsto rimborso anticipato

Art. 10
Luogo di pagamento e termini di prescrizione

1. Il rimborso del prestito viene effettuato su conto corrente intrattenuto dalla Camera di commercio di i cui estremi saranno comunicati al Confidi a cura della stessa in tempo utile.
2. Il diritto di ottenere la restituzione del prestito non si prescrive.

Art. 11
Obblighi di comunicazione del Confidi

1. Il Confidi, entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio, trasmette alla Camera di commercio di, a mezzo di autocertificazione firmata dal legale rappresentante, il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo calcolato secondo le disposizioni di vigilanza applicate ai Confidi (Cir. Banca d'Italia 216/96 e successive modifiche e integrazioni).
2. Entro lo stesso termine il Confidi, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7, è tenuto a comunicare alla Camera di commercio di la sospensione della capitalizzazione degli interessi, il valore delle consistenze al 31 (trentuno) dicembre e l'utilizzo in misura proporzionale del prestito, come determinate sulla base del disposto di cui al comma tre dell'art. 5, del comma quattro dell'art. 6 e del comma due dell'art. 7.
3. Le comunicazioni di cui ai due commi precedenti dovranno essere sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante e dal presidente del Collegio Sindacale.

Art. 12
Varie

1. Si conviene l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1186 del codice civile (decadenza dal beneficio del termine)
2. La soluzione di ogni eventuale controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione del presente regolamento, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, delle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesso di comune accordo, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

3. Le parti si riservano di applicare alla presente convenzione le variazioni che si rendessero necessarie, alla luce di eventuali osservazioni da parte dell'Istituto di Vigilanza, al fine di rendere il finanziamento pienamente compatibile con le disposizioni di cui all' Allegato A, Capitolo V, Parte prima, Sez. II, Circ. Banca Italia 216/96 relative ai requisiti per la commutabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

Camera di commercio.....

Il Confidi